

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 37

Materie di competenza comune(1)

Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale, sia del Comitato consultivo per le bonifiche:

- 1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;
- 2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani;
- 3) opere idrauliche non incluse nei piani generali di cui al precedente numero 2);
- 4) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;
- 5) progetti di disciplinari - tipo per l' esecuzione di opere regionali.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969